

COMUNE DI MONTELUPONE
Provincia di Macerata



RELAZIONE sui RISULTATI CONSEGUITI
con il Piano di Razionalizzazione
delle Società e delle Partecipazioni Societarie dal Comune di Montelupone

Sulla base del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipate
approvato con D.C.C. n. 2 del 30 Marzo 2015

INTRODUZIONE

Lo scorso anno nel mese di marzo gli enti locali e più in generale le amministrazioni pubbliche hanno predisposto il *Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie*, dirette ed indirette, con il quale hanno dato seguito a quanto previsto dall'art. 1, commi 611-614, della l. 23.12.2014, n. 190 (la Legge di Stabilità del 2015) ed elencato le società partecipate che si intendevano dismettere, sulla base dei criteri fissati dal legislatore. Il *Piano* è poi stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente ed inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Ora un nuovo appuntamento attende gli enti destinatari delle norme sulle partecipate. Infatti entro il 31 marzo 2016 deve essere predisposta una *Relazione* con i risultati conseguiti: anche questa verrà riportata sul sito istituzionale e trasmessa alla Corte dei conti.

Ma come deve essere predisposta la *Relazione* sulle società partecipate?

Anche se non è stato formulato un preciso modello di riferimento non possiamo ignorare l'importanza dell'appuntamento di fine marzo, dal momento che intorno alle società partecipate si concentrano molte attenzioni.

Sappiamo, infatti che, sulla base della delega contenuta nella legge 7.8.2015, n. 124, è stato predisposto dal Governo un testo unico sulla materia, per fare chiarezza e consentire un ridimensionamento delle società, cresciute a dismisura negli ultimi anni ...

Va precisato che, proprio recentemente, anche per consentire una corretta predisposizione entro il 31 marzo prossimo delle *Relazioni*, vi sono sezioni regionali della Corte dei conti che hanno reso noto agli enti locali e agli enti pubblici la **bozza del Rapporto che la Corte dei conti presenterà proprio sulle società partecipate, sulla base degli elementi conoscitivi pervenuti entro il 31 marzo dello scorso anno.**

La lettura di tale Rapporto si rivela sicuramente utile perché consente, ad ogni ente, di confrontarsi con gli altri e di vedere se le azioni che si sono intraprese sono in linea con le volontà che il legislatore nazionale intende perseguire.

A parere dello scrivente, dopo aver richiamato in una *Premessa* iniziale la normativa e la precedente deliberazione, contenente l'elenco delle partecipate che si intendevano dismettere, il testo dovrebbe contenere un paragrafo con le *Attività svolte*, nel quale si darà conto degli atti che si sono effettuati dopo l'approvazione del *Piano*: determinazioni dirigenziali per fissare i valori patrimoniali delle società, bandi d'asta pubblica, offerte pervenute, ecc..

In un successivo punto, che potrebbe denominarsi *Risultati conseguiti*, le società oggetto di alienazione potrebbero essere elencate una per una, con a fianco le azioni intraprese, le alienazioni effettuate, eventuali variazioni impostate qualora la vendita non risultasse fattibile ad un prezzo congruo, ecc..

Infine nella *Parte conclusiva* della relazione potrebbero evidenziarsi i risparmi ottenuti a seguito dell'alienazione, quali ad esempio minori quote consortili da pagare, mancato coinvolgimento nei processi di copertura delle perdite d'esercizio, ecc. Naturalmente va osservato che, sulla base di quanto si sta profilando, è possibile che il

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie e la successiva *Relazione* con il nuovo Testo unico in corso di definizione divengano un appuntamento periodico/annuale con il quale gli enti locali e le diverse p.a. saranno chiamati a confrontarsi. Pertanto, sarà fondamentale prestare a questi appuntamenti la dovuta attenzione **non solo in termini di possibili risparmi che possono derivare all'ente con la loro adozione e aggiornamento continui, ma anche quale base di confronto per definire chiaramente le politiche future che si intendono intraprendere. In altri termini non ci si potrà limitare ad analizzare gli effetti che si produrranno nel breve periodo razionalizzando le partecipate, ma si dovrà ragionare e anche in un'ottica di medio-lungo periodo per capire cosa convenga fare e su quali modelli di *governance*, utili per la città e per l'ente che si governa, ci si debba assestare.**

(1) L' art. 1, comma 611, della legge 190/2014 prevedeva infatti una casistica ben definita:
"a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni."

Montelupone, 18 marzo 2016

IL FUNZIONARIO RESP. RAPP. PARTECIPATE
F.to Dott. Giorgio Giorgi

Il legislatore ha voluto sottolineare la priorità assoluta del potenziamento della *governance* sugli organismi partecipati, sia mediante il rafforzamento dei controlli interni sia attraverso la rilevazione dei risultati complessivi della gestione degli enti territoriali e delle aziende partecipate a mezzo bilancio consolidato, pur nella fase di sperimentazione dei modelli di armonizzazione di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Ha acquistato così maggiore evidenza la visione del “fenomeno partecipate” in termini di “strategia di gruppo” mediante la previsione di misure intese ad accentuare la responsabilizzazione degli enti territoriali nella gestione delle attività esternalizzate, allo scopo di contrastare eventuali comportamenti elusivi e di monitorare l’effettivo rispetto dei vincoli assunzionali e dei parametri del Patto di stabilità da parte del gruppo ente territoriale.

Sintetizzando l’intervento legislativo sul fenomeno delle società partecipate si possono tracciare le seguenti aree di intervento che incidono direttamente sulle scelte degli obiettivi e sugli strumenti di “governance” che deve attuare l’ente locale socio e committente nella maggior parte dei casi:

a) **L’area che presiede i vincoli operativi interni volti a limitare la spesa anche delle società partecipate contraddistinta dalle seguenti disposizioni di legge:**

a.1. vincoli alla remunerazione del management:

- art. 1 comma 718 Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), relativo al divieto di percezione di compensi da parte degli amministratori di enti locali nominati membri di C.d.A. di società partecipate;
- art. 1 comma 725 Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), come modificato dall’art. 61 commi 12 e 13 del D.L. 112/2008 convertito con Legge 133/2008, ove viene previsto un limite massimo al compenso lordo annuale onnicomprensivo (anche di eventuali compensi aggiuntivi deliberati ai sensi dell’art. 2389 comma 3 del Codice Civile) attribuito al presidente ed ai componenti del consiglio d’amministrazione;
- art. 1 comma 726, 727 e 728 Legge n. 296/2006 (altre disposizioni previste dalla Legge Finanziaria 2007 relative ai compensi agli Amministratori di società partecipate);
- art. 1 comma 729 Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), relativo al numero massimo di consiglieri in società partecipate;
- art. 6 comma 6 del D.L. 78/2010 convertito con Legge 122/2010 relativo alla riduzione del 10% del compenso, a partire dalla prima scadenza, ai componenti del c.d.a. e del collegio sindacale delle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria da pubbliche amministrazioni;
- art 16 D.L 90/2014 convertito nella L. 114/2014 che dispone con effetto dall’1/1/2015 la riduzione dei compensi degli amministratori di società partecipate direttamente e indirettamente dalla P.A. in presenza delle condizioni previste dalla norma citata.

a.2. reclutamento del personale e affidamento incarichi:

- art. 3 bis comma 6 del D.L. 138/2011 convertito con Legge 148/2011, relativo ai criteri ed alle modalità di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 (per le società affidatarie in house e quelle a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali);

a.3. obblighi di trasparenza delle informazioni sul management:

➤ art. 22 del D.Lgs. 33/2013 relativo alle norme sulla trasparenza e pubblicazione sui siti web dei dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico;

b) l'area del controllo delle società partecipate finalizzata a conoscere e gestire gli esiti gestionali anche per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (e del consolidamento dei conti). La disposizione di legge di riferimento è contenuta nell' art. 147 quater (strumenti del controllo) e nell'art. 147 quinquies (obiettivo del controllo) del Tuel:

Il Controllo svolto sugli organismi e società partecipate può essere:

▪ **Controllo analogo:** applicato alle società che gestiscono servizi in house providing. Per controllo analogo si intende un'attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta istituzionalmente dall'Ente riguardo all'attività dei propri uffici, in virtù della titolarità dei servizi pubblici locali o delle attività amministrative di competenza e del suo ruolo di garante nei confronti dell'utenza locale. Le tipologie di controllo analogo effettuate sono di due tipi: giuridico-contabile e sulla qualità dei servizi erogati.

▪ **Controllo sulle società partecipate non quotate diverse dalle società in house providing.** Il controllo viene esercitato sulla base di relazioni e rapporti informativi di carattere amministrativo, gestionale, finanziario-contabile.

Il controllo analogo è relativo ad ulteriori due aree societarie:

- la governance mediante la nomina, la definizione del compenso e la revoca degli organi di amministrazione e di controllo;
- alla qualità dei servizi anche mediante analisi di *customer satisfaction*;

Il controllo analogo viene pertanto a qualificarsi quale controllo ispettivo che in alcuni casi può perfino confluire in una limitazione dei poteri in capo all'organo amministrativo.

Diverse sono invece le finalità dell'articolo 147 quater del TUEL che sono individuabili nella prevenzione del fenomeno delle società in perdita o, più in generale, sul controllo della performance del gruppo pubblico locale in termini di efficienza, efficacia ed economicità monitorando il rispetto delle condizioni di equilibrio.

Gli obblighi di controllo in capo all'ente locale socio "assumono particolare importanza in presenza di gestioni connotate da risultati negativi, che, soprattutto se reiterati, impongono all'Ente di valutare la permanenza di quelle condizioni di natura tecnica e/o di convenienza economica nonché di sostenibilità politico-sociale che giustificarono (o che comunque avrebbero dovuto giustificare), a monte, la scelta di svolgere il servizio e di farlo attraverso moduli privatistici".

Il controllo sugli equilibri economico-finanziari del gruppo amministrazione pubblica da realizzare attraverso il controllo di cui all'articolo 147 quater prevede:

- la redazione del **Bilancio Consolidato** del bilancio consuntivo dell'ente locale con quello delle società partecipate che ricadono nel perimetro di consolidamento, ed inoltre;
- **l'obbligo di accantonare in bilancio le perdite delle società partecipate** a decorrere dall'esercizio 2017 e per percentuali inferiori nel periodo transitorio 2015-2016-2017 come previsto dalla legge di stabilità 2014 articolo 1 comma 551- 552;

- l'obbligo, nel caso di affidamento in house, da parte degli enti locali proprietari di procedere, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house, come prevede l'art. 3 bis del D.L. 138/2011 come successivamente modificato dalla legge di stabilità per il 2014 ...;

A tal fine, l'Amministrazione sta definendo nei dettagli la "struttura dedicata ai rapporti con le società partecipate" ai sensi di legge, un'apposita struttura interna presso l'Area AA. GG. dedicata al rapporto e al controllo delle società, già individuata in sede di riorganizzazione della macchina amministrativa comunale, che vede come funzionario preposto il Dott. Giorgio Giorgi, punto di raccordo tra Amministrazione Comunale e organi societari.

c) l'area per presidiare la efficienza nell'attività gestoria per un generale rispetto dei vincoli di finanza pubblica caratterizzata dalla norma contenuta nell'art. 1 comma 553 della legge di stabilità per il 2014:

Il controllo sugli equilibri economici-finanziari del gruppo amministrazione pubblica da realizzare attraverso il controllo di cui all'articolo 147 quater del Tuel è ulteriormente rafforzato dalla legge di stabilità 2014 articolo 1 comma 551- 552, prevedendo l'obbligo di accantonare in bilancio le perdite delle società partecipate a decorrere dall'esercizio 2017 e per percentuali inferiori nel periodo transitorio 2015-2016-2017;

d) l'area della dissuasione di fenomeni di anticorruzione anche attraverso adempimenti di trasparenza dei comportamenti, disciplinata dai seguenti compendi normativi:

- Legge 190/2012 *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione;*
- D.lgs n. 33/2013 *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;*
- D.lgs 39/2013 *Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;*

<p style="text-align: center;">LE AZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE e i richiami fondamentali alla precedente deliberazione consiliare di approvazione del Piano 2015</p>
--

La disposizione di legge contenuta nell'art. 1 comma 611 della legge di stabilità per il 2015 prevede l'obbligo di redazione, approvazione e divulgazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate indicando alcuni criteri che dovranno essere declinati in via operativa e che presuppongono anche il loro completamento con altri criteri che, con l'occasione, si possono individuare per un'azione più organica e complessiva.

Si tracciano di seguito i principi sulla base dei quali è stato predisposto il piano:

1. definire un nuovo modello di "governance" per rendere più stretto il rapporto tra il comune-socio e le singole società partecipate – soprattutto le società a totale partecipazione del Comune – in modo da rendere più efficace l'attività di indirizzo strategico e soprattutto di controllo;
2. ridurre il numero delle partecipate, eliminando quelle che svolgono funzioni analoghe;
3. ridurre i costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

Le azioni fondamentali per dare attuazione al piano di razionalizzazione vengono individuate in:

1. definire con chiarezza il perimetro delle nostre partecipate realizzando compiutamente il principio (introdotto all'art. 3 della L 244/2007 - Legge finanziaria 2008) per cui le partecipate devono agire strettamente entro i compiti istituzionali del comune, evitando di produrre beni e servizi che il settore privato può offrire. Tale obiettivo non potrà che essere realizzato con la dovuta gradualità per evitare che scelte frettolose mettano a repentaglio il valore degli asset strategici per l'ente e creino difficoltà di natura occupazionale, soprattutto in un periodo come questo dove difficilmente chi esce dai canali produttivi riesce a trovare un altro impiego;
2. ridurre ulteriormente il rischio di detenzione di partecipazioni non essenziali, limitando al massimo le partecipazioni indirette (partecipate da nostre partecipate) e la presenza del nostro Comune in società con partecipazioni minime, che difficilmente possono essere considerate strategiche; decidendo quindi la chiusura delle società "doppione", senza dipendenti e quelle in perdita prolungata. In questo ambito il comma 611, art. 1 della Legge finanziaria 2015 fissa criteri chiarissimi per il mantenimento delle partecipate, a cui l'Amministrazione dovrà necessariamente dar seguito;
3. verificare quali partecipate possano creare valore che serva ad aumentare la solidità del sistema, ad abbattere il debito e ad aumentare l'efficienza. Per promuovere l'efficienza è necessario che le singole partecipate definiscano specifici piani industriali di durata almeno triennale, con obiettivi chiari e tempi certi per la loro realizzazione;

4. aumentare la trasparenza delle informazioni sulle partecipate che vuol dire anche maggiore pressione da parte dell'opinione pubblica e quindi ricerca di maggiore efficienza. Oltre che miglioramenti nella gestione delle informazioni, si prevede la creazione di indicatori di efficienza seguendo il modello in via di completamento seguito per i fabbisogni e costi standard.

PREMESSA

A norma del comma 612 dell'articolo unico della Legge n.190/2014, questo Comune ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate con deliberazione consiliare n. 2 del 30 marzo 2015 (di seguito, per brevità, Piano 2015). Allo scopo di assicurare la massima trasparenza del procedimento è stato poi approvato e sottoscritto il Piano con apposito decreto sindacale ed è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in data 31 marzo atti prot. n. 3700. Il Piano è stato inoltre pubblicato sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale al seguente link: <http://www.comune.montelupone.mc.it/>.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del D.Lgs. n. 33/2013 c.d decreto Trasparenza, conseguentemente, qualora fosse stata omessa, chiunque avrebbe potuto esercitare il c.d. accesso civico ed ottenere copia del Piano 2015 e la sua pubblicazione sul sito da parte del Responsabile comunale per la Trasparenza e l'Integrità. Il comma 612 sempre dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2015 prevede che la conclusione formale del processo di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera di una "relazione" nella quale vengono esposti i "risultati conseguiti" in attuazione del Piano, entro il termine sollecitatorio del 31.03.2016. La relazione è proposta e sottoscritta dal Sindaco ma è anche oggetto della presa d'atto dell'organo "assembleare" in modo che il processo venga concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015. Chiaramente, la relazione certifica lo stato di attuazione di un processo complesso ancora in fieri e che dovrà tener conto, *de iure condendo*, dell'entrata in vigore dei decreti attuativi della c.d. Riforma Madia della P.A. proprio in materia di partecipate dello Stato e delle altre Amministrazioni pubbliche e di gestione dei servizi pubblici locali. Tra questi decreti è compreso il "testo unico sulle società a partecipazione pubblica" che all'art. 25 della bozza non ancora pubblicata prevede che "ciascuna amministrazione pubblica effettui con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute" e stabilisca quelle che "devono essere alienate" entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, in buona sostanza un aggiornamento del piano operativo 2015 adottato ai sensi del comma 612 della Legge n.190/2014. L'attuazione della Legge Madia prevede, infatti, la revisione complessiva ed organica di tutta la disciplina delle società a partecipazione pubblica nonché di quella sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Si tratteranno i nuovi istituti dai 2 Testi unici di attuazione dell'art. 18 e 19 del Decreto Madia in attesa dell'approvazione definitiva del Governo, dopo i pareri obbligatori previsti ex lege. Il Comune di Montelupone darà puntuale applicazione alla novella normativa. La relazione in questa sede proposta al pari del Piano 2015 sarà trasmessa alla sezione regionale della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet istituzionale, oltre che comunicata in Consiglio Comunale nelle forme e con le modalità previste dallo Statuto e dai Regolamenti interni. Anche questa pubblicazione è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e, conseguentemente, oggetto di *accesso civico*.

LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE NEL 2015



RICHIAMI AI DISPOSITIVI PRINCIPALI DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE DI APPROVAZIONE DEL PIANO 2015

Si riporta di seguito l'elenco delle società dirette ed indirette partecipate dal Comune di Montelupone.

1. Società per l'Acquedotto del Nera S.p.a.	1,371%
2. Cosmari S.r.l.	1,08%
3. Astea S.p.a.	3,19%
4. Centro Marche Acque S.r.l.	3,19%
5. Farmacia Regina Srl	51%
6. Task S.r.l.	0,02%

In definitiva, il Comune di Montelupone partecipa a 6 società.

Di queste:

Forniscono SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA ECONOMICA A RETE:

1. Società per l'Acquedotto del Nera S.p.a.
2. Cosmari S.r.l.
3. Astea S.p.a.
4. Centro Marche Acque S.r.l.

Fornisce SERVIZI INDIVIDUALI ALLA PERSONA e alla comunità:

5. Farmacia Regina Srl

Fornisce SERVIZI STRUMENTALI:

6. Task S.r.l.

Sulla base dell'analisi effettuata le società partecipate del primo gruppo offrono servizi pubblici essenziali per la collettività, conformi all'attività istituzionale dell'ente, caratterizzati, in linea di principio, dalla presenza di regolazione di settore.

....SULLA HOLDING ASTEA SPA E' DA APRIRE UNA DIGRESSIONE IN QUESTA SEDE riprendendo stralci del Piano 2015...

ASTEA S.P.A.

1. Dati generali

Sede Legale: Via Lorenzo Gigli n.2, 62019 Recanati (MC)

Codice Fiscale e Partita IVA 01501460438

Capitale sociale: 76.115.676,00

Valore nominale azione € 1,00

N. azioni possedute dal Comune 2.419.651

Valore nominale partecipazione € 2.419.651,00

Quota percentuale di capitale posseduta: 3,17891%

Bilanci di esercizio 2011 - 2012 - 2013: in attivo.

2 - Oggetto sociale

Gestione di servizi pubblici di distribuzione di gas per usi civili ed industriali; raccolta e trattamento di acqua per usi primari, industriali ed agricoli; raccolta trattamento e depurazione di acque reflue e/o meteoriche; produzione e distribuzione di energia elettrica; gestione dei rifiuti nelle varie fasi; produzione e distribuzione di calore; gestione servizi di trasporto pubblico locale ed interlocale e aree di parcheggio; gestione arredo urbano, manutenzione verde pubblico e infrastrutture stradali.

3.3- Tipologia dei servizi offerti

SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA ECONOMICA A RETE.

ASTEA è la società che opera nel settore energetico, acqua e rifiuti.

Comprende ben 7 società che svolgono tutta una serie di attività di primaria importanza per le famiglie. La società eroga servizio idrico integrato (distribuzione depurazione acqua), distribuzione gas naturale, distribuzione di energia elettrica e termica distribuzione e vendita di calore, illuminazione pubblica, teleriscaldamento, servizio di igiene urbana.

4 – Costituzione ... omissis ...

5. Assetto proprietario di Astea nel 2015

Il capitale sociale di Astea risulta - alla data attuale - ripartito come da tabella sottostante:

SOCIO	N. AZIONI	VALORE NOMINALE	% SUL CAPITALE SOCIALE
--------------	------------------	------------------------	-------------------------------

Comune di Osimo	30.134.567	30.134.567,00	39.59050
Comune di Recanati	18.372.157	18.372.157,00	24.13715
Comune di Montecassiano	3.193.146	3.193.146,00	4.19512
Comune di Porto Recanati	2.994.813	2.994.813, 00	3.93455
Comune di Loreto	2.994.813	2.994.813,00	3.63925
Comune Montelupone	2.419.651	2.419.651,00	3,17891
Comune di Potenza Picena	5.000	5.000,00	0.00657
GPO Genova	16.226.305	16.226.305,00	21.31795

In ragione: (i) della ripartizione del capitale sociale sopra delineata nonché (ii) dell'inesistenza di patti parasociali di cui all'art. 2341-bis cod. civ. la società non è oggetto di controllo da parte di alcun socio.

Sempre avuto riguardo all'assetto proprietario di Astea, si deve segnalare che la società risulta partecipata dal Consorzio Gestione Partecipazioni Osimo ("GPO") cui partecipano Iren Emilia S.p.A. AGSM Verona S.p.A. e Amia S.p.A.. GPO è un socio privato scelto mediante gara ad evidenza pubblica nell'anno 2000 secondo la normativa vigente.

Astea è una società capogruppo e controlla e/o partecipa ad una serie di società ciascuna di essa attiva nello svolgimento di servizi pubblici assoggettate o meno - ai sensi della normativa di settore - a disciplina di separazione funzionale dell'attività

.....

V.PIANO 2015 nei seguenti paragrafi in questa sede riportati per stralci:

.....

11. Piano operativo di razionalizzazione della società Astea e delle sue controllate e/o partecipate.

Attese le discipline vincolate di settore relativa a singoli settori di attività di Astea e delle società da essa controllate o partecipate è necessario dettagliare il piano operativo di razionalizzazione avendo a riguardo: (i) Astea ed il suo attuale assetto proprietario – per come dettagliato sub 1.1. nonché (ii) i singoli settori di attività per come distintamente indicati nella tabella contenuta sopra sub 1.2.

12. Piano di razionalizzazione dell'assetto societario di Astea.

Avuto riguardo alla presenza diretta - da parte di Astea - nella gestione del SII nonché del ciclo dei rifiuti ed attese le forme di affidamento della gestione di tali servizi che privilegiano le forme di affidamento in-house (Relativamente all'affidamento del SII nel sub-ambito dell'ATO 3 l'affidamento a Centro Marche Acque S.r.l. (supra sub 2.1.); relativamente all'affidamento della gestione del ciclo dei rifiuti nell'ATA Ancona la Deliberazione assemblea ATA Ancona del 2 marzo 2015 (cfr. supra sub 2,2). Allo scopo di mantenere ad Astea gli affidamenti assentiti i Comuni soci di Astea hanno avviato il processo di conformazione dell'attuale assetto societario di Astea a quello di una società in-house.

In particolare - avvalendosi del Parere del Consiglio di Stato 30 gennaio 2015 n. 285 – essi intendono procedere alla modifica dell'attuale partecipazione azionaria del socio privato GPO in altra forma che - ai sensi dell'art. 12 1 par. lett. b) della Direttiva UE 26 febbraio 2014 n. 2014/23/UE - sia compatibile con la previsione della medesima direttiva (di immediata esecuzione) secondo cui il capitale privato può essere presente nella società in una forma che “non comporti controllo o poteri di veto compatibilmente con la legislazione nazionale applicabile”.

13. Piano di razionalizzazione relativamente alla gestione del SII.

Astea intende candidarsi come gestore unico dell'ATO 3 in ragione dell'esistenza dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 171 Codice dell'Ambiente.

Relativamente alla verifica delle procedure di affidamento di cui al citato art. 171 Codice dell'Ambiente e tenuto altresì conto del disposto dell'art. 1 comma 611 lett. b) della L. n. 190/2014 relativamente applicabile a Centro Marche Acque S.r.l., Astea intende avvalersi del disposto dell'art. all'articolo 3-bis comma 2-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni e pertanto individuare i necessari strumenti attuativi, previsti dal legislatore, allo scopo di attuare il disposto delle citate disposizioni legislative; pertanto in tal senso si dovrebbe dare attuazione delle finalità indicate alle lett. A), b), c) dell'art. 1 comma 611 della L. n. 190/2014.

14. Piano di razionalizzazione relativamente alla gestione del ciclo dei rifiuti.

....

15. Piano di razionalizzazione relativamente alla gestione dell'attività di distribuzione elettrica.

....

16. Piano di razionalizzazione relativamente alla gestione dell'attività di distribuzione di gas metano su rete locale.

In considerazione di quanto descritto supra sub 2.4. relativamente all'imminente svolgimento delle gare per l'individuazione del gestore unico di tale attività negli ATEM di Macerata 2 e Ancona, Astea si è determinata a partecipare - in associazione con altri operatori – ad entrambe le gare ("Gare"). In base all'ultima proroga legislativa, le gare suddette si dovranno espletare entro l'11 Luglio 2016.

Pertanto, si possono identificare i seguenti possibili esiti:

- a. Astea non risulta aggiudicataria in nessuna delle due Gare. ADG viene fusa per incorporazione in Astea con conseguente realizzazione delle finalità previste dalle lett. A). b). c). d). e) e del citato comma 611.
- b. Astea risulta aggiudicataria di almeno una delle due Gare con conseguente realizzazione delle finalità previste dalle lett. D) del citato comma 611.

17. Piano di razionalizzazione relativamente alla gestione dei servizi ai Comuni.

....

18. Piano di razionalizzazione relativamente alla gestione dell'attività di produzione di energia elettrica da energie rinnovabili.

....

**LE ATTIVITA' SVOLTE E I RISULTATI CONSEGUITI:
LE ECONOMIE REALIZZATE E I RISPARMI CONSEGUITI
COL PIANO/PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE IN FIERI**

L'art. 1 comma 611 della legge di stabilità per il 2015 stabilisce che nel Piano di Razionalizzazione devono essere evidenziate le economie attese.

Per **ASTEA SPA** RELAZIONE SUI RISULTATI ALLA DATA DEL 31 MARZO 2016 A PARTE, attesa la peculiarità della situazione in cui il Comune di Montelupone socio non può da solo e per l'inesistenza di patti parasociali ai sensi del C.C. assumere decisioni definitive in materia di razionalizzazione, come più volte verrà esplicitato in seguito ed in particolare per le c.d. partecipazioni indirette

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE DA SVOLGERE IN OTTEMPERANZA AL PIANO 2015:

Mantenimento della partecipazione nella società ASTEA SPA quale società che svolge servizi pubblici locale a rete anche per il Comune di Montelupone e valutata strategicamente per la sua partecipazione alle gare di bacino. In base all'art 12 par 1 lett b) della Direttiva UE 26 febbraio 2014 n 2014/23/UE la società può essere qualificata quale società *in house providing* dei comuni soci per il mantenimento degli affidamenti da parte dei Comuni Soci. Le azioni di razionalizzazione sono state già oggetto di una intesa tra i soci pubblici e saranno attuate solo in seguito al perfezionamento di un accordo tra i soci pubblici e il socio privato - AZIONI INTRAPRESE CON I LIMITI DEL SOCIO CHE NON PUO' PRENDERE DECISIONI DEFINITIVE IN MATERIA, SENZA ACCORDI TRA TUTTI ANCHE A CAUSA DELL'INESISTENZA DI PATTI PARASOCIALI (V.RELAZIONE SPECIFICA OLTRE) e DELLA PRESENZA DI UN SOCIO PRIVATO.

Gli obiettivi del Piano 2015 "saranno raggiunti con il perfezionamento delle operazioni di RIDUZIONE delle partecipazioni indirette (partecipazioni dirette di ASTEA)"

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune di Montelupone relativamente alla società partecipata direttamente Astea S.p.A. ("Astea") e sue società controllate e/o partecipate – RELAZIONE SPECIFICA ATTIVITA' e RISULTATI CONSEGUITI

1.1. Assetto proprietario di Astea.

Il capitale sociale di Astea risulta – alla data attuale – ripartito come da tabella sottostante:

SOCIO	N. AZIONI	VALORE NOMINALE	% SUL CAPITALE SOCIALE
Comune di Osimo	30.134.567	30.134.567,00	39.59050
Comune di Recanati	18.372.157	18.372.157,00	24.13715
Comune di Montecassiano	3.193.146	3.193.146,00	4.19512

Comune di Porto Recanati	2.994.813	2.994.813, 00	3.93455
Comune di Loreto	2.994.813	2.994.813,00	3.63925
Comune Montelupone	2.419.651	2.419.651,00	3,17891
Comune di Potenza Picena	5.000	5.000,00	0.00657
GPO Consorzio Partecipazioni Oimo	16.226.305	16.226.305,00	21.31795

In ragione: (i) della ripartizione del capitale sociale sopra delineata nonché (ii) dell'inesistenza di patti parasociali di cui all'art. 2341-bis cod. civ. la società non è oggetto di controllo isolato da parte di alcun socio.

Sempre avuto riguardo all'assetto proprietario di Astea, si deve segnalare che la società risulta partecipata dal Consorzio Gestione Partecipazioni Osimo ("GPO") cui partecipano I2 Reti S.p.A., AGSM Verona S.p.A. e Amia S.p.A.. GPO è un socio privato scelto mediante apposita gara ad evidenza pubblica in applicazione delle normative vigenti all'epoca ("tempus regit actum").

Astea è una società capogruppo e controlla e/o partecipa ad una serie di società ciascuna di essa attiva nello svolgimento di servizi pubblici assoggettate o meno – ai sensi della normativa di settore – a disciplina di separazione funzionale dell'attività.

1.2. Assetto del Gruppo Astea ed attività delle proprie società controllate e/o partecipate.

Si delineano nella tabella sottostante i settori di attività di Astea e di ciascuna delle società controllate e/o partecipate:

SOCIETÀ	SETTORI DI ATTIVITÀ SVOLTE	TIPOLOGIA CONTROLLO O PARTECIPAZIONE DA PARTE DI ASTEA	DESCRIZIONE DI DETTAGLIO	NOTE ESPLICATIVE
Astea	Servizio Idrico Integrato ("SII"), Igiene Urbana ("IU"), Teleriscaldamento; generazione energia elettrica		<u>Relativamente al SII:</u> gestione del servizio nei Comuni di Osimo, Recanati, Loreto, Porto Recanati, Montelupone, Montecassiano, Montefano, Potenza Picena appartenenti all'ATO 3 Marche <u>Relativamente alla IU:</u> affidamento della gestione del servizio nel Comune di Osimo Numana e Loreto (ATA	

			<p>Ancona) e gestione impianto di selezione e trattamento rifiuti a Osimo;</p> <p><u>Relativamente al teleriscaldamento:</u> impianto di generazione di energia elettrica e calore da ciclo combinato (ex CIP34) ad Osimo e relativa rete di teleriscaldamento;</p> <p><u>Relativamente alla generazione di energia elettrica:</u> produzione di energia idroelettrica dall'impianto di Sambucheto e di energia da fonti rinnovabili dall'impianto fotovoltaico di Porto Recanati e Recanati (loc. Chiarino)</p> <p><u>Relativamente alla distribuzione di gas metano:</u> Gestione reti di distribuzione di gas naturale nei Comuni di Osimo (ATEM Ancona) e nei Comuni di Recanati Loreto e Montecassiano (ATEM Macerata 2)</p>	<p>Attività soggetta a separazione ai sensi della deliberazione AEEGSI n. 11/07</p>
<p>Astea Energia S.p.A. ("AE")</p>	<p>Vendita energia elettrica e gas metano</p>	<p>94%</p>	<p>Attività di vendita di energia elettrica e gas metano a clienti vincolati e clienti liberi</p>	<p>Attività soggetta a separazione societaria rispetto alle attività di produzione e distribuzione ai sensi della deliberazione AEEGSI n. 11/07</p>
<p>Astea Servizi S.p.A. ("Astea Servizi")</p>	<p>Servizi ai Comuni</p>	<p>100%</p>	<p>Gestione contratto di global service con il Comune di Osimo</p>	<p>La società è stata oggetto di gara c.d. "a doppio oggetto" indetta dal Comune di Osimo relativamente alla vendita della partecipazione nella predetta</p>

				società nonché per la gestione dei servizi al Comune
Geosport S.r.l. ("Geos")	Concessionaria impianti sportivi	100%	Costruzione e gestione del palazzetto dello sport di Osimo	
Astea Distribuzione Gas S.r.l. ("ADG")	Distribuzione gas naturale su rete locale	100%	La società è attualmente inattiva in attesa della completa attualizzazione della separazione funzionale prevista dal TIU	Attività soggetta a separazione societaria rispetto alle attività di distribuzione ai sensi della deliberazione AEEGSI n. 11/07
Distribuzione Elettrica Adriatica S.r.l. ("DEA")	Distribuzione energia elettrica	100%	Gestione della rete di distribuzione elettrica di Osimo e Recanati in forza di appositi Decreti Ministro Attività produttive; gestione dell'illuminazione pubblica nei Comuni di Osimo Montelupone e Recanati	Attività soggetta a separazione societaria rispetto alle attività di produzione e vendita ai sensi della deliberazione AEEGSI n. 11/07
Nova Energia S.r.l. ("Nova Energia")	Generazione energia elettrica da energia rinnovabili	100%	Partecipazione (20%) nello sfruttamento del parco di generazione sito a Licodia Eubea	
Azienda Servizi Polverigi S.r.l. ("ASP")	Distribuzione energia elettrica e gas naturale su rete locale	20%	Affidamento della gestione della distribuzione di gas naturale nel Comune di Polverigi e gestione della distribuzione elettrica	

2. Regime giuridico relativo a talune delle attività svolte da Astea e da sue società controllate.

Allo scopo di rendere maggiormente comprensibile il processo di razionalizzazione – di cui all'art. 1 comma 611 L. n. 190/2014 ("*Legge Stabilità 2015*") – relativo ad Astea ed alle proprie partecipate è necessario delineare il quadro della disciplina di settore prevista per le singole attività svolte da Astea e dalla società dalla stessa controllate in modo tale da rendere evidenti i vincoli normativi che gravano su ciascuna di tali attività ed il cui rispetto comporta specifiche obbligazioni nella redazione del progetto di razionalizzazione.

2.1. Servizio Idrico Integrato.

Astea svolge la gestione del SII relativamente nei Comuni di Loreto, Montecassiano, Montelupone, Montefano, Recanati; Porto Recanati, Potenza Picena, ed Osimo. Tali

comuni sono compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale 3 Marche Centro ("ATO 3") costituito in base alla legge della Regione Marche n. 18 del 1998, in applicazione della legge n. 36 del 5 gennaio 1994 "Disposizioni in materia di risorse idriche" cui è succeduta la regolazione del SII contenuta nel D. lgs. N. 152/2006 ("*Codice dell'Ambiente*").

In ragione del disposto dell'art. 172 del Codice dell'Ambiente [per come novellato dal D. l. n. 133/2014 (c.d. "Sblocca Italia")], le autorità d'ambito avrebbero dovuto provvedere – entro il 30 settembre 2015 – ad individuare la forma di affidamento del servizio nell'ambito di propria pertinenza al fine di realizzare – anche in forza del disposto dell'art. 172 comma 3 Codice dell'Ambiente – la gestione unica dell'ambito ottimale anche in conseguenza del raggiungimento (o della presenza nell'ambito ottimale) di un gestore il cui bacino di utenza sia superiore al 25% della popolazione dell'ambito territoriale di riferimento.

Posto che la popolazione servita popolazione servita nell'Ato 3 relativamente all'anno 2015 ⁽¹⁾ ammonta a 350.640 abitanti, il 25% di essa ammonta a circa 87.500 abitanti e Astea raggiunge – nei Comuni in cui svolge il servizio – oltre 90.000 abitanti, ne consegue che Astea avrebbe i requisiti per divenire – ove il processo di verifica degli affidamenti avesse esito positivo per Astea – il gestore primario dell'ATO 3 con gli affetti delineati dal disposto dell'art. 172 comma 3 Codice dell'Ambiente.

Le disposizioni relative alla scelta della forma di affidamento della gestione del SII – di cui all'art. 172 del Codice dell'Ambiente – richiamano il disposto dell'art. 149-bis del Codice dell'Ambiente che, a sua volta, individua – come possibili modelli di gestione - quelli "in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica"; essi prevedono tre possibili modelli alternativi, cioè: (i) la gestione da parte di soggetto terzo concessionario del servizio; (ii) la società mista con socio privato scelto mediante gara a c.d. "doppio oggetto" e (iii) la gestione *in-house*.

Attualmente l'affidamento – da cui consegue la gestione del SII nell'ATO 3 con riferimento ai Comuni nei quali Astea gestisce il SII – è stato assentito ad una società *in-house* (Centro Marche Acque S.r.l.) società interamente partecipata dai Comuni appartenenti al sub-ambito ove operano i gestori Astea e Acquambiente s.r.l.

Relativamente ad Astea l'attuale situazione concernente gli affidamenti nel SII vede la società svolgere la gestione del SII nell'sub-ambito di competenza quale gestore di fatto del rapporto con l'affidataria Centro Marche Acque S.r.l. ("*CMA*") al pari di quanto accade per l'ulteriore gestore operante nel medesimo sub-ambito cioè Acquambiente S.r.l.

Conseguentemente l'ATO 3 nello svolgimento della procedura di verifica degli affidamenti prevista dall'art. 172 del Codice dell'Ambiente ha avanzato la proposta di procedere all'aggregazione mediante fusione dei soggetti affidatari del SII nei vari sub-ambiti di cui si compone l'ATO 3 (cioè tra CMA, Unidra, SII Marche) con conseguente ingresso nella compagine sociale della società emergente dalla fusione dei gestori operativi operanti sul territorio.

⁽¹⁾ Fonte Piano d'Ambito ATO 3 Marche – Appendice 1

2.2. Gestione del ciclo dei rifiuti.

Le gestioni attualmente svolte da Astea relativamente al ciclo dei rifiuti fanno parte dell'ATA Rifiuti Ancona ("ATA Ancona").

L'ATA Ancona è stata istituita ai sensi della L.R. Marche n. 24/2009 e s.m.i., recante "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinanti", a seguito dell'approvazione e sottoscrizione dai Comuni della Provincia di Ancona e dalla Provincia stessa della "Convenzione per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO 2 – Ancona.

Ai sensi all'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, l'ATA Ancona è il soggetto titolato ad individuare la forma di affidamento della gestione del ciclo dei rifiuti.

In data 2 marzo 2015 l'assemblea dell'ATA Ancona ha deliberato di procedere alla consultazione con i singoli gestori esistenti al fine di verificare la possibilità – attraverso meccanismi aggregativi tra i vari gestori (consorzio, società consortile, contratto di rete) – al fine di procedere all'affidamento della gestione del ciclo dei rifiuti ad un unico gestore secondo le regole dell'affidamento *in-house*.

Successivamente l'ATA Ancona ha sviluppato una progettualità tesa ad individuare un unico gestore pubblico del servizio di IU nell'intero ambito cui affidare il servizio stesso *in-house*. Astea ha conseguentemente comunicato all'ATA che svolgerà il servizio di IU nei comuni nei quali è titolare dell'affidamento fino alla effettiva individuazione da parte dell'autorità d'ambito del soggetto destinato a subentrare nella gestione del ciclo dei rifiuti.

2.3. Attività di distribuzione di energia elettrica.

L'attività di distribuzione di energia elettrica è svolta – ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D. lgs. N. 79/1999 (c.d. "Decreto Bersani") – in regime di monopolio comunale in forza di concessione rilasciata dal Ministero dell'Industria (ora Ministero dello Sviluppo Economico).

In ragione delle disposizioni emanate dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Servizio Idrico ("AEEGSI"), tale attività deve essere gestita **in regime di separazione funzionale**: il che implica che un soggetto che svolge attività di produzione e/o di vendita di energia elettrica deve procedere alla separazione funzionale dell'attività di distribuzione elettrica mediante creazione di apposita società ⁽²⁾.

A far data dal 1 gennaio 2016 DEA è risultata destinataria del conferimento da parte di ASP del ramo d'azienda relativo alla distribuzione elettrica nel Comune di Polverigi procedendo quindi all'aggregazione di una delle realtà marchigiane operanti nel settore

(2) Cfr. Art. 9 TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN MERITO AGLI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE (UNBUNDLING) PER LE IMPRESE OPERANTI NEI SETTORI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS E RELATIVI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE ("TIU") di cui alla deliberazione AEEGSI n. 11/07 e sue successive modificazioni.

della distribuzione elettrica con conseguente progressiva dismissione da parte della partecipata ASP delle proprie attività.

2.4. Attività di distribuzione di gas naturale su rete locale.

Analogamente all'attività di distribuzione di energia elettrica, l'attività di distribuzione di gas naturale su rete locale – disciplinata dal D. lgs. N. 164/2000 (c.d. "Decreto Letta") – svolta mediante concessione assentita dai singoli comuni dai concessionari in regime di separazione funzionale attraverso apposite società che garantiscano l'accesso alla rete da parte dei venditori sulla base dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

Tuttavia in forza dell'art. 46 bis, d.l. n. 159/2007, conv. in l. n. 222/2007 e ss.mm.ii. è stato previsto che successivi decreti ministeriali provvedessero: (i) alla definizione di regole di gara uniformi e (ii) 'introduzione di ambiti territoriali minimi di gara ("ATEM") secondo bacini ottimali di utenza da individuarsi secondo criteri di efficienza e riduzione dei costi, con il conseguente superamento della dimensione comunale delle gare di settore.

Con D.M. 19 gennaio 2011 è stato individuato il numero complessivo degli ATEM (177), senza specificazione dei Comuni facenti parte di ciascun ambito. E' stato sancito che gli enti locali dell'ATEM affidano il servizio tramite gara unica.

Con D.M. 18 ottobre 2011 ciascun ambito è stato perimetrato specificando i Comuni ricompresi in ogni ATEM.

Ai fini che qui rilevano il Comune di Montelupone, a differenza di Osimo, non è ricompreso nell'ATEM di Ancona così come la concessione assentita alla partecipata ASP mentre le rimanenti concessioni di Astea sono comprese nell'ATEM di Macerata 2.

E' stato predisposto un calendario delle gare relative all'affidamento della gestione nei singoli ATEM; l'ATEM Macerata 2 appartiene agli Ambiti del 1° Raggruppamento di cui dell'All. 1 D.M. 226/2011 per i quali la pubblicazione del bando della gara avrebbe dovuto essere pubblicato – a seguito della proroga prevista dall'art. 30 del D. l. n. 91/2014 – entro l'11 maggio 2015 mentre l'ATEM Ancona appartiene agli Ambiti del 3° Raggruppamento di cui dell'All. 1 D.M. 226/2011 per i quali la pubblicazione del bando della gara avrebbe dovuto essere pubblicato – a seguito della proroga prevista dall'art. 30 del D. l. n. 91/2014 – entro l'15 settembre 2015.

Tali termini sono stati recentemente ulteriormente prorogati dall'art. 3 del D. l. n. 192/2014 (per come convertito nella L. n. 11/2015) ed il 1° Raggruppamento avrà scadenza per la pubblicazione del bando all' 11 luglio 2016 .

Il mancato rispetto – da parte delle stazioni appaltanti [con le eccezioni di Massa Carrara, Milano Città, Venezia, Provincia di Torino, Roma Capitale (novembre 2015) e Polì-Cesana (gennaio2016)] – dei termini per l'invio dei bandi di gara all'esame dell'AEEGSI (esame, peraltro, allo stato non ancora completato per nessuno degli ATEM che hanno provveduto a a tale incombenza), ha comportato – con il c.d. Decreto Milleproroghe 2016 – il differimento di un ulteriore anno del termine di scadenza per l'indizione delle gare per l'affidamento della gestione del servizio di distribuzione di gas metano su rete locale.

3. Piano operativo di razionalizzazione della società Astea e delle sue controllate e/o partecipate.

Attesa la disciplinare vincolante di settore relativa a singoli settori di attività di Astea e delle società da essa controllate o partecipate è necessario dettagliare il piano operativo di razionalizzazione avendo a riguardo: (i) Astea ed il suo attuale assetto proprietario – per come dettagliato sub 1.1. nonché (ii) i singoli settori di attività per come distintamente indicati nella tabella contenuta sopra sub 1.2.

3.1. Piano di razionalizzazione dell'assetto societario di Astea.

Avuto riguardo alla presenza diretta – da parte di Astea – nella gestione del SII nonché del ciclo dei rifiuti ed attese le forme di affidamento della gestione di tali servizi che privilegiano le forme di affidamento *in-house* ⁽³⁾, allo scopo di mantenere ad Astea gli affidamenti assentiti i Comuni soci di Astea hanno sottoscritto una lettera di intenti con la quale hanno avviato il processo di conformazione dell'attuale assetto societario di Astea a quello di una società *in-house*.

In particolare – avvalendosi del Parere del Consiglio di Stato 30 gennaio 2015 n. 285 – essi intendono procedere alla modifica dell'attuale partecipazione azionaria del socio privato GPO in altra forma che – ai sensi dell'art. 12 1 par. lett. b) della Direttiva UE 26 febbraio 2014 n. 2014/23/UE – sia compatibile con la previsione della medesima direttiva (di immediata esecuzione) secondo cui il capitale privato può essere presente nella società in una forma che “non comporti controllo o poteri di veto compatibilmente con la legislazione nazionale applicabile”.

3.2. Piano di razionalizzazione relativamente alla gestione del SII.

In relazione a quanto indicato nel punto che precede, i Comuni soci dell'affidataria della gestione del SII cioè CMA, intendono attuare procedure societarie dirette a determinare la realizzazione di un unico gestore nell'ATO 3 Marche e, nell'ambito di tale aggregazione, che Astea possa ricoprire un ruolo determinante nella creazione di un unico gestore operativo dell'ATO 3 in ragione dell'esistenza dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 171 Codice dell'Ambiente.

Relativamente alla verifica delle procedure di affidamento di cui al citato art. 171 Codice dell'Ambiente e tenuto altresì conto del disposto dell'art. 1 comma 611 lett. b) della L. n. 190/2014 relativamente applicabile a Centro Marche Acque S.r.l., i comuni soci di Astea intendono avvalersi del disposto dell'art. 3-bis comma 2-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni e pertanto individuare i necessari strumenti attuativi, previsti dal legislatore, allo scopo di attuare il disposto delle citate disposizioni legislative; pertanto in tal senso si dovrebbe dare attuazione alle finalità indicate alle lett. a), b), c) dell'art. 1 comma 611 della L. n. 190/2014.

⁽³⁾ Relativamente all'affidamento del SII nel sub-ambito dell'ATO 3 l'affidamento a Centro Marche Acque S.r.l. (supra sub 2.1.); relativamente all'affidamento della gestione del ciclo dei rifiuti nell'ATA Ancona la Deliberazione assemblea ATA Ancona del 2 marzo 2015 (cfr. supra sub 2.2).

3.3. Piano di razionalizzazione relativamente alla gestione del ciclo dei rifiuti.

Con riguardo alla razionalizzazione della gestione del ciclo dei rifiuti ed in ottemperanza della deliberazione dell'assemblea dell'ATA Ancona del 2 marzo 2015, Astea intende proporre all'autorità d'ambito l'affidamento della gestione del ciclo dei rifiuti nell'ATA suddetto ad un contratto di rete ovvero per il tramite di altri strumenti societari – consorzio, società consortile, società di nuova costituzione - dotati di soggettività autonoma cui partecipino i soggetti gestori *in-house* del ciclo dei rifiuti nell'ATA di Ancona.

In relazione al disposto dell'art. 1 comma 611 della L. n. 190/2014, tale forma di affidamento consentirebbe il raggiungimento della finalità prevista dalla lett. e) ("contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali"), d) ("aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica") del citato comma.

3.4. Piano di razionalizzazione relativamente alla gestione dell'attività di distribuzione elettrica.

In relazione a quanto illustrato supra sub 2.3. la disciplina della attività di distribuzione elettrica presuppone il mantenimento di una autonoma società deputata allo svolgimento di tale servizio in regime di separazione funzionale rispetto alle altre attività svolte dalla controllante.

Tuttavia allo scopo di attuare il disposto dell'art. 1 comma 611 della L. n. 190/2014, Astea ha attuato il conferimento del ramo di azienda di distribuzione di energia elettrica nel Comune di Polverigi da parte della partecipata ASP.

Ove venisse attuata tale opzione si realizzerebbe il disposto della lett. c) del citato comma.

In relazione all'esistenza nella Regione Marche di una pluralità di operatori nel settore della distribuzione di energia elettrica su rete in bassa e media tensione (ASP Polverigi, A.S.S.M., ASSEM, Ussita), DEA ha così avviato lo sviluppo di una strategia aggregativa con uno o più dei suddetti operatori.

3.5. Piano di razionalizzazione relativamente alla gestione dell'attività di distribuzione di gas metano su rete locale.

In considerazione di quanto descritto supra sub 2.4. relativamente allo svolgimento delle gare per l'individuazione del gestore unico di tale attività negli ATEM di Macerata 2 e Ancona, Astea si è determinata a partecipare – in associazione con altri operatori – ad entrambe le gare ("*Gare*").

Pertanto, si possono identificare i seguenti possibili esiti ENTRO LA FINE DEL CORRENTE ANNO:

- a. Astea non risulta aggiudicataria in nessuna delle due Gare. ADG viene fusa per incorporazione in Astea con conseguente realizzazione delle finalità previste dalle lett. a), b), c), d), e) e d) del citato comma 611.
- b. Astea risulta aggiudicataria di almeno una delle due Gare con conseguente realizzazione delle finalità previste dalle lett. d) del citato comma 611.

3.6. Piano di razionalizzazione relativamente alla gestione dei servizi ai Comuni.

Astea, con riguardo alle tipologie di attività sopra indicate, si trova ad operare con due distinte società cioè rispettivamente: (i) Astea Servizi, per i servizi al Comune di Osimo in forza di apposito contratto di servizio e (i) Geos quale concessionaria di costruzione e gestione del Palazzetto dello sport di Osimo.

Allo scopo di realizzare la finalità indicata dalla lett. a) e d) dell'art. 1 comma 611 della L. n. 190/2014, Astea intende procedere all'attuazione delle seguenti operazioni societarie:

- a. Quanto a Astea Servizi intende proporre al Comune di Osimo il riacquisto dell'intero capitale sociale di Astea Servizi allo scopo di attuare da parte del Comune la gestione diretta di tali servizi.
- b. Quanto a Geos, Astea intende proporre al Comune di Osimo lo scioglimento consensuale della concessione esistente e trasferimento al Comune dell'opera realizzata con conseguente soppressione della società suddetta dal novero delle controllate di Astea, salvo il mantenimento degli obblighi di ripagamento del mutuo acceso per la costruzione dell'impianto sportivo.

3.7. Piano di razionalizzazione relativamente alla gestione dell'attività di produzione di energia elettrica da energie rinnovabili.

La suddetta attività è svolta da Astea indirettamente tramite la propria controllata Nova Energia.

Conseguentemente Astea intende fondere per incorporazione Nova Energia in Astea, mediante fusione semplificata e contestuale realizzazione delle finalità indicate dalle lett. a), b), c) ed e) dell'art. 1 comma 611 della L. n. 190/2014 (al massimo entro l'anno prossimo)

Tabella tecnica

Società	Norma applicata	Risparmio e Ricavi stimati	Note
Astea	Art. 1 comma 611 L. n. 190/2014 lett. a), b), c)		
DEA	Art. 1 comma 611 L. n. 190/2014 lett. c)		
ADG	Art. 1 comma 611 L. n. 190/2014 lett. a), b), c), d), e)		
Nova Energia	Art. 1 comma 611 L. n. 190/2014 lett. a)	Euro 1,200,00 Compensi organo amministrativo Euro 3,500,00 (costi di funzionamento: CCIAA, Vidimazioni etc.)	
GeosSport	Art. 1 comma 611 L. n. 190/2014 lett. a), d)	Euro 8,000,00 (organo amministrativo) Euro 510,00 (Costi CCIAA) Euro 220.000,00 (perdite di esercizio)	
Astea Servizi	Art. 1 comma 611 L. n. 190/2014 lett. a), d)	Euro 385.000,00 (Ricavi da cessione della partecipazione)	

COSMARI S.R.L.

Società partecipata (art.11-quinquies comma 3 D.Lgs.118/2011).

La Cosmari Srl è una società a capitale interamente pubblico. E' di proprietà del comune per il 6,371%.

Il Cosmari, fondato con decreto prefettizio (3752/1 del 20 ottobre 1976) da alcuni Comuni della provincia di Macerata, è il Consorzio obbligatorio per lo smaltimento dei rifiuti per l'ATO 3 della Regione Marche ed è attualmente costituito da tutti i 57 Comuni della Provincia di Macerata, con una popolazione servita di circa 300.000 abitanti.

In attuazione del D.Lgs.22/97, con L.R.28/1999 la Regione Marche ha approvato sia il Piano Regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) con D.A.C.R. n.284 del 15/12/1999, pubblicata nel B.U. Marche 25 gennaio 2000 n.7, sia la disciplina in materia di rifiuti. In seguito a tale norma (art. 7), l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati è stata assicurata dai comuni attraverso Consorzi Obbligatori costituiti ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.142,

a livello di ATO o di bacino di recupero e smaltimento così come individuati dal piano regionale e dai piani provinciali. Il Cosmari, pertanto, oltre che operare nel settore obbligatorio del servizio di smaltimento dei rifiuti, come previsto dalla richiamata disciplina regionale, ha anche attivato su delega dei soci, i servizi di raccolta dei RSU, di raccolta differenziata, nonché in alcuni di essi anche l'igiene urbana e la gestione dei centri di raccolta comunali.

Gli ambiti di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani della Regione Marche sono stati individuati nel territorio di ciascuna Provincia.

Il Piano, in linea con le direttive dell'allora vigente Decreto Ronchi (d.lgs. 22/1997), ha posto le basi per l'intera pianificazione normativa regionale che si è poi attuata con la realizzazione dei piani provinciali di gestione rifiuti.

In adempimento all'art.186-bis della Legge n.191/2009 (cd. Legge Finanziaria 2010) l'Assemblea legislativa regionale ha emanato apposite norme a modifica ed integrazione della L.R.n.24/2009, definendo nel dettaglio il nuovo organismo dell'Assemblea Territoriale d'Ambito, (A.T.A.). Il disegno regionale prevede per l'ATA delle specifiche e delicate funzioni, elencate nell'art.7 della predetta Legge n.24/2009 e s.m.i.. Tra esse, alla lettera d) figura anche l'affidamento secondo le disposizioni vigenti del servizio di gestione integrata dei rifiuti, comprensivo delle attività di realizzazione e gestione degli impianti, della raccolta, della raccolta differenziata, della commercializzazione, dello smaltimento e del trattamento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti nell'ATO.

In attuazione della L.R. Marche n.24/2009, come integrata e modificata dalla L.R.n.18/2011, i comuni della Provincia di Macerata hanno costituito - sottoscrivendo una convenzione in data 05/04/2013 - l'A.T.A., soggetto deputato alla programmazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti sul territorio di riferimento, come definito nel dettaglio dall'art.186-bis della Legge n.191/2009 (cd. Legge Finanziaria 2010).

In data 31/10/2013 l'A.T.A., con la finalità della creazione del soggetto unico di gestione dei rifiuti per l'intero Ambito, ha deliberato l'affidamento al Cosmari, in via di trasformazione in società di capitali, della gestione integrata del servizio dei rifiuti nell'ATO 3 - Macerata, per il periodo di anni 15, con decorrenza 01/03/2014 e scad.28/02/2029.

A seguito dei mutati scenari nazionali, soprattutto in riferimento alle manifestate esigenze del Governo del paese di attuare una drastica riduzione del numero delle società partecipate dai comuni ai fini dell'espletamento dei servizi, per un effettivo contenimento della spesa pubblica, dal 1 gennaio 2015 il Cosmari si è trasformato da consorzio in società di capitali denominata Cosmari srl con accorpamento nella stessa della società Sintegra S.p.A. controllata al 100% da Cosmari. Approvato il nuovo Statuto e nominati i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione. La società è a totale capitale pubblico.

Il gruppo Cosmari comprende anche la Società Proposte Ambiente S.r.l. Acquisita dal marzo 2006 e totalmente partecipata dalla società Cosmari.

Il Cosmari costituisce di fatto l'unico polo impiantistico e gestionale (servizi ed impianti) della Regione Marche.

Ha per oggetto sociale la gestione, raccolta, trasporto, smaltimento , trattamento rifiuti urbani ed assimilati ed ogni altra attività connessa ivi comprese le azioni di bonifica aree degradate e/o inquinate da smaltimento rifiuti.

Il servizio di gestione integrata dei rifiuti costituisce un'attività di rilevante pubblico interesse.

Come già precisato nel Piano 2015, l'amministrazione intende conservare la proprietà della Società Cosmari Srl.

Pertanto, nel corso del 2015, non sono state avviate procedure di liquidazione, cessione o fusione della società.

Le ulteriori azioni già Piano 2015:

Da evidenziare alla data odierna del 31.03.2016 che:

La partecipazione del Comune di Montelupone nella **Società per l'Acquedotto sul Nera S.p.a.** è conforme alle finalità istituzionali ai sensi degli articoli 112 e 113 del T.U.E.L. (D.Lgs.267/2000) e del Codice dell'Ambiente (D.Lgs.n.152/2006). Non si rilevano elementi di incompatibilità tra l'oggetto sociale e le finalità istituzionali dell'ente. La partecipazione può essere mantenuta.

A TAL PROPOSITO PROPRIO IN QUESTI ULTIMI GIORNI E' STATA PRESENTATA A QUESTO ENTE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE avente ad oggetto: "CONFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ ACQUEDOTTO DEL NERA SPA "S.A.N. SPA" AL SISTEMA DI CONTROLLO ANALOGO PREVISTO PER LE SOCIETÀ IN HOUSE PROVIDING MEDIANTE APPOSITA MODIFICA DI STATUTO, CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO AI SENSI DELL'ART. 30 TUEL E REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO."

Da evidenziare in questa sede, così come illustrato nel Piano 2015, che il Cosmari S.r.l. rientra nella disciplina sugli ambiti territoriali ottimali in quanto affidatario, per 15 anni sino al 2029, del servizio pubblico locale a rete (rifiuti) su un territorio piuttosto ampio, l'intera provincia di Macerata.

Per quanto riguarda Astea S.p.a. è stato evidenziato il piano di razionalizzazione proposto che, in merito alla gestione del Servizio Idrico Integrato, intende candidarsi come gestore unico dell'ATO 3 in ragione dell'esistenza dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 171 Codice dell'Ambiente....

Posto che la popolazione servita nell'Ato 3 relativamente all'anno 2015 ammonta a 350.640 abitanti, di cui il 25% pari a 87.500 abitanti, Astea, con gli oltre 90.000 abitanti serviti nei comuni di competenza, avrebbe i requisiti per divenire il gestore primario dell'ATO 3 con gli effetti delineati dal disposto dell'art.172 comma 3 del Codice dell'Ambiente. La relativa proposta di delibera d'indirizzo verrà presentata alla prossima seduta utile di Consiglio Comunale per la discussione e l'approvazione.

Relativamente alla verifica delle procedure di affidamento di cui al citato art.171 del Codice dell'Ambiente e tenuto altresì conto del disposto dell'art.1 comma 611 lett. b) della L. n. 190/2014 relativamente applicabile a Centro Marche Acque S.r.l., Astea intende

avvalersi del disposto dell'art. 3-bis comma 2-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, e successive modificazioni e pertanto individuare i necessari strumenti attuativi, previsti dal legislatore, allo scopo di attuare il disposto delle citate disposizioni legislative; pertanto in tal senso si dovrebbe dare attuazione delle finalità indicate alle lett. a), b), c) dell'art.1 comma 611 della L. n. 190/2014...A TAL PROPOSITO SI ATTENDE L'ENTRATA IN VIGORE DEL T.U. in materia di società a partecipazioni pubbliche, che ha già ricevuto la "bollinatura" da parte della Ragioneria dello Stato.

La rendicontazione dei bilanci, delle attività svolte, del personale in servizio ci permettono di affermare come le società partecipate costituiscono una realtà importantissima e parallela a quella comunale capace di gestire un'ampia e articolata gamma di servizi fondamentali per i singoli cittadini e per tutta la collettività. Un dato inoltre da non trascurare è che in questi anni di crisi prolungata e strutturale, le società partecipate hanno offerto occupazione a un considerevole numero di concittadini...

Infine, per la società del secondo gruppo, per la natura dei servizi forniti, non conformi con le finalità istituzionali del Comune e non compatibili con la produzione di beni e servizi di interesse generale, in quanto servizi strumentali alla sola attività dell'ente, rientrano tra le partecipazioni vietate dalla normativa vigente, pertanto si evidenzia: per la Task S.r.l. data la irrilevante quota di partecipazione del Comune (0,02%) e la natura del servizio erogato, alla luce del comma 611 art.1 della Legge n.190/2014, il contratto di servizio non sarà rinnovato al termine del corrente anno, perché si sono volute evitare disfunzioni al servizio informatico dell'Ente con un passaggio troppo brusco a fine 2015.

Il comune quindi provvederà alla cessione della partecipazione avviando la procedura entro il mese di dicembre 2016, anche se la partecipazione è davvero millesimale con le modalità in seguito meglio specificate:

"A) risparmi che deriveranno dalla eliminazione delle società partecipate:

Per effetto dell'art. 1 comma 611 lettera b della L 190/2014 che prevede la soppressione di società che risultano composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, verrà meno la partecipazione del Comune di Montelupone in **CENTRO MARCHE ACQUE SRL - PER ORA NON SI E' PROCEDUTO** per i discorsi e i motivi legati alla non ancora avvenuta individuazione del gestore unico del Servizio Idrico Integrato nei Bacini ottimali (servizi pubblici a rete); infatti con deliberazione dell'Assemblea di Ambito n. 6/AAto del 30.12.2015 è stato approvato il DUP 2016-18, in particolare l'obiettivo strategico n.4 "Realizzazione della società di gestione unica dell'Ambito". Tale obiettivo "si raggiunge sia attraverso l'unificazione delle società affidatarie (Unidra, Centro Marche Acque e S.I. Marche) da attuarsi entro il 30.06.2016, sia predisponendo, di concerto con i gestori operativi e con le amministrazioni proprietarie, un piano di progressivo accorpamento dei rami idrici dei gestori, ivi compresa la Società per l'Acquedotto del Nera, per poter giungere alla

società unica di gestione, tenendo conto delle peculiarità montane e degli accordi già raggiunti, entro il 2017 e quindi in rilevante anticipo rispetto alla scadenza degli attuati affidamenti salavaguardati (30.06.2025)” ex lege. Quanto sopra, al fine di non pregiudicare la continuità del servizio pubblico di distribuzione dell’acqua potabile.

Il processo di razionalizzazione delle due società partecipate (Centro Marche Acque e Acquedotto del Nera) verrà concordato con gli altri enti locali soci, attraverso gli opportuni indirizzi all'ente di ambito nel rispetto della disciplina nazionale che regola il settore e che favorisce l'unicità della gestione all'interno di ogni ambito. **Il CDA di C.M.A. SRL attualmente, comunque, non percepisce compensi.**

Alla prossima seduta utile di C.C. verrà presentata in discussione per la relativa approvazione una delibera d’indirizzo con cui si vuol:

1. “Esprimere la volontà, ai sensi dell’art. 149/bis del D.Lgs 152/2006, di dare avvio al processo di aggregazione del servizio idrico di ATO 3 al fine di pervenire alla costituzione di un unico soggetto gestore da realizzare, nella prima fase, mediante aggregazione dei tre soggetti attualmente affidatari (SI MARCHE S.c.r.l. - CENTRO MARCHE ACQUE S.r.l. - UNIDRA S.c.r.l.) all’interno di ATO 3, e nella seconda, mediante aggregazione dei rami idrici dei soggetti operanti all’interno del medesimo ambito territoriale ivi compresa la Società per l’Acquedotto del Nera, così come stabilito dall’Assemblea di Ambito ATO 3 con deliberazione n. 6/AAto del 30.12.2015.
2. Esprimere a tal fine l’indirizzo:
 - alla propria società in house CENTRO MARCHE ACQUE S.r.l, affidataria del servizio, di porre in essere ogni azione necessaria per l’aggregazione entro il 30.06.2016;
 - alla propria società in house CENTRO MARCHE ACQUE S.r.l di verificare i presupposti per un processo di aggregazione dei rami idrici dei soggetti operanti all’interno del medesimo ambito territoriale ivi compresa la Società per l’Acquedotto del Nera.
3. Esprimere inoltre indirizzo che l’analisi dei presupposti di tale seconda fase del processo di aggregazione venga effettuata con idonee professionalità, in relazione alla specialità della prestazione, e con metodologia uniforme affidando apposito incarico nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici con individuazione, tramite accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990, del comune di Macerata quale stazione appaltante.”

B) proventi da vendita di partecipazioni:

Vendita quota TASK SRL: rinviata al 2017, al termine del contratto di servizio 2016. Anche perché Come già precisato nel *Piano 2015*, l’amministrazione aveva deliberato la dismissione della partecipazione del Comune nella società con l’avvio della procedura entro dicembre 2015 in quanto:

“data la irrilevante quota di partecipazione del Comune e la natura del servizio erogato, alla luce del comma 611 art.1 della Legge n.190/2014, il contratto di servizio non sarà rinnovato”.

In attuazione del suo, sul punto identico, *Piano 2015*, il Comune Capofila delle funzioni associate Segreteria-C.U.C.-S.U.A. di Recanati con atto n.706 del 23/09/2015 il Dirigente

dell'Area Gestione Risorse ha approvato il bando d'asta pubblica secondo il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nel bando di vendita e nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nello statuto societario.

Il valore delle quote di partecipazione del Comune di Recanati è quantificabile in €.9,8208, pari allo 0,024% del capitale sociale.

Il tentativo di vendita della quota di partecipazione del comune di Recanati non è andato a buon fine in quanto l'asta pubblica è risultata deserta. PERTANTO, anche Montelupone che ha lo 0,02% di quote, non ha proceduto più alla dismissione, che si riproverà magari congiuntamente a Recanati e ad altri comuni soci del comprensorio della Bassa Potenza, per renderla più appetibile sul mercato.

TASK S.R.L.

Società partecipata (art.11-quinquies comma 3 D.Lgs.118/2011) – servizi strumentali.

Task (Telematic Applications For Synergic Knowledge) S.r.l. è una società a totale partecipazione pubblica. E' di proprietà del comune per il 0,024 %.

Ha per oggetto sociale la fornitura di servizi e prestazioni nel settore telematico e informatico (flussi documentali e archiviazione elettronica documentale, albo pretorio online, help desk tecnico e funzionale al protocollo informatico, servizi di e-commerce per il pagamento on line, sportelli unici, diffusione firma digitale e posta certificata, servizi per la gestione e l'integrazione della cartografia del territorio, dematerializzazione documenti) nonché ogni attività connessa a tali servizi, realizzazione e gestione reti di interconnessione della PA locale al fine di integrare le applicazioni informatiche e sviluppare nuove vie di comunicazione.

Con atto di C.C. è stata approvata l'adesione del comune di MONTELUPONE al progetto SINP affidando la fornitura dei servizi di connettività a internet ed alla intranet provinciale e dei servizi web dell'ente alla società Task di Macerata che agisce quale strumento della Provincia di Macerata.

Quanto sopra in considerazione del particolare unico ruolo che la predetta società svolge nel panorama degli enti locali della provincia.

La Società è a capitale totalmente pubblico, alla quale partecipano solamente enti pubblici e società a totale partecipazione pubblica specie a livello locale e regionale:

Provincia di Macerata, Università di Camerino, Provincia di Fermo, CCIA di Macerata;

Comuni di: Acquacanina, Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Civitanova Marche, Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Mogliano, Monte Cavallo, Monte San Giusto, San Martino, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Muccia, Penna San Giovanni, Petriolo, Pieve Torina, Pievebovigliana, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia, Urbisaglia, Ussita e Visso.

Comunità Montane: “Ambito 4” San Severino Marche, dei Monti Azzurri, Ambito 5 “Marca di Camerino” e del Tronto;
Parco Nazionale dei Monti Sibillini

La società Task Srl non eroga servizi pubblici locali.
Fornisce servizi strumentali agli enti soci.

C) economie di scala o per sinergie derivanti dalla miglior definizione della mission delle seguenti società

1) HOLDING ASTEAin particolare per ciò che riguarda le partecipazioni indirette.....
In casi analoghi si sono stimati nell’ordine del 10-15% la riduzione dei costi per servizi che realizzerà la nuova società che nascerà a seguito dell’aggregazione per effetto di sinergie e la realizzazione delle economie di scala, con riflessi soprattutto nel bilancio pluriennale 2016/18.

A soli fini prudenziali non sono state inserite le economie derivanti dall’operazione di aggregazione di ASTEA SERVIZI SRL (partecipata al 100% da ASTEA) considerato che la decisione definitiva spetta a tutti i SOCI di ASTEA SPA, tra cui il socio privato come si diceva poc’anzi. Dalla tabella si evince una riduzione dei costi per servizi (e quindi una economia) di quasi 72 mila euro. I

D) economie di governance:

Da realizzarsi mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni CON RIFLESSI SUL BILANCIO PLURIENNALE 2016/18:

- riduzione del numero degli organi amministrativi e revisione dei compensi (es. nessun compenso per l’amministratore unico della Farmacia Regina srl e di Centro Marche Acque);
- riduzione del numero degli organi di controllo e revisione dei compensi;
- conseguimento di una maggiore efficacia ed efficienza delle attività di supporto (gestione risorse umane, approvvigionamento, attività amministrative, attività infrastrutturali, etc)

Ulteriori economie attese deriveranno dalle azioni di razionalizzazione della società ASTEA SPA (1) eliminazione società GEOSPORT, (2) aggregazione di Distribuzione Elettrica Adriatica – DEA-srl con altri operatori nella Regione Marche, (3) fusione per incorporazione di NOVA ENERGIA in ASTEA SPA che però alla data odierna sono subordinate al perfezionamento delle intese tra i soci di ASTEA SPA. (V. relazione specifica ASTEA sopra da cui si evince che si stanno sviluppando strategie ed operazioni prodromiche in tal senso...)

I costi di funzionamento attualmente sostenuti dalle società, limitatamente a quelle a partecipazione diretta, per l’organo amministrativo sono i seguenti:

SOCIETA’	COMPENSO	COMPENSO	COMPENSO	Compenso
----------	----------	----------	----------	----------

	ORGANO AMMINISTRATIVO (prima)	ORGANO AMMINISTRATIVO (dopo)	Organo controllo (prima)	Organo controllo (dopo)
FARMACIA REGINA SRL	Zero	Zero		
COSMARI				
CENTRO MARCHE ACQUE	Zero	Zero		
SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA	22.400 Presidente + 10.500 Giacomucci e Fiacconi + Garofolo 7.000 + Acquilanti 0 (di competenza del Comune di Montelupone 223,84 euro)	Zero se futura dismissione		Zero se futura dismissione

Le partecipazioni indirette a titolo preventivo non sono state inserite in quanto la decisione definitiva è di competenza delle società da esse partecipate direttamente. Si deve pertanto considerare che le economie riportate dalla tabella per la revisione della *governance* delle società sono inferiori a quelle attese da parte del Comune di Montelupone che però non sono state volontariamente riportate a titolo precauzionale.... Per quanto riguarda, la SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO SUL NERA si è deciso di non dismetterla più perchè i vantaggi sono maggiori ai costi esigui e quasi nulli per il suo funzionamento per ora e in attesa dell'individuazione del unico soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato del Bacino/Ambito territoriale ottimale cui appartiene Montelupone; siamo del resto ancora nella prima fase di questo processo cui si è dato formalmente avvio e cioè dell'aggregazione dei 3 soggetti attualmente affidatari del S.I.I. (SI MARCHE srl, CENTRO MARCHE ACQUE srl, UNIDRA srl) all'interno di ATO 3 e non nella seconda fase che sarà quella dell'aggregazione dei rami idrici dei soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale ivi compresa la Società per l'Acquedotto del Nera.

SOCIETÀ PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA S.P.A.

Società partecipata (art.11-quinquies comma 3 D.Lgs.118/2011).

La Società per l'Acquedotto del Nera S.p.A. è una società per azioni a capitale interamente pubblico. E' di proprietà del comune per il 10,082%.

Il Consorzio Acquedotto del Nera era un consorzio di comuni, tra cui Montelupone e Recanati, costituito con Decreto del Ministro dell'Interno 7810.16500 del 03/05/1975 ai sensi del T.U.L.C.P. 383/1934, poi trasformato nel 1993. Il comune di Montelupone ha aderito alla trasformazione del consorzio.

La Società è stata costituita il 30 giugno 2003, a seguito della trasformazione del consorzio medesimo. Lo scopo originario è quello di fornire un'integrazione alle risorse idriche dei comuni delle valli del Potenza, Chienti e Musone, utile in caso di siccità o comunque di

decadimento qualitativo delle risorse idriche. La parte di infrastruttura sinora realizzata è atta a soddisfare le esigenze dei soci per una quota percentuale pari al 37%, con un altro 10% già appaltato ed in via di realizzazione. Le attività della società sono quindi la funzione di stazione appaltante per i tratti ancora da realizzare, e di gestione per quelli ultimati e già in esercizio. **Il 30 giugno 2003 è stata deliberata la trasformazione del Consorzio Acquedotto del Nera in società per azioni, per obbligo di legge, denominata "Società per l'Acquedotto del Nera spa" con capitale sociale di 100.000 euro. La Società conserva tutti i diritti e gli obblighi facenti capo al Consorzio e subentra, pertanto, in tutti i rapporti attivi e passivi del Consorzio stesso. Il 30 maggio 2007, l'Assemblea straordinaria ha deliberato l'aumento del capitale sociale a 15 milioni di euro.**

La Società per l'Acquedotto del Nera S.p.A. è società *multipartecipata* alla quale partecipano i comuni seguenti:

Appignano 1,194%

Belforte del Chienti 0,617%

Caldarola 1,15%

Castelfidardo 9,861%

Civitanova Marche 0,275%

Corridonia 4,198%

Loreto 2,922%

Macerata 22,42%

Montecassiano 1,526%

Montecosaro 2,683%

Montefano 0,406%

Montelupone 1,371%

Morrovalle 2,742%

Numana 7,515%

Osimo 0,561%

Pollenza 0,073%

Porto Recanati 13,587%

Potenza Picena 6,741%

Recanati 10,082%

San Severino Marche 0,9%

Tolentino 6,702%

Treia 2,476%

La Società per l'Acquedotto del Nera S.p.A. è società strumentale degli enti proprietari istituita per la realizzazione e gestione di infrastruttura acquedottistica.

Ha per oggetto sociale la gestione dei servizi pubblici locali, attività ad essi complementari ed opere connesse ai sensi di legge allo scopo di provvedere alla costruzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere necessarie all'approvvigionamento idrico dei comuni azionisti locali con captazione e prelievo dell'acqua dalle sorgenti del Nera e da altre sorgenti, nonché delle opere che interessano l'acquedotto esterno, dalle opere di presa fino ai serbatoi di compenso compresi; gestione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile ai singoli comuni associati con possibilità di provvedere

conseguentemente alla costruzione, ampliamento e manutenzione delle reti interne di distribuzione dell'acqua potabile.

La Società per l'Acquedotto del Nera S.p.A., di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali.

La partecipazione del Comune di MONTELUPONE nella Società per l'Acquedotto del Nera S.p.a. è conforme alle finalità istituzionali ai sensi degli articoli 112 e 113 del T.U.E.L. (D.Lgs.267/2000) e del Codice dell'Ambiente (D.Lgs.n.152/2006). Non si rilevano elementi di incompatibilità tra l'oggetto sociale e le finalità istituzionali dell'ente.

Come già precisato nel *Piano 2015*, l'amministrazione intende conservare la proprietà della Società per l'Acquedotto del Nera S.p.A.

Pertanto, nel corso del 2015, non sono state avviate procedure di liquidazione, cessione o fusione della società.

FARMACIA REGINA SRL

PER QUANTO RIGUARDA la FARMACIA COMUNALE che fornisce servizi alla persona e alla comunità (v.Piano 2015), si valuterà l'eventuale alienazione del 51% del capitale comunale anche al fine di effettuare degli investimenti nel settore dell'housing sociale e sanitario per la popolazione anziana in particolare, mentre il nuovo T.U. sulle partecipate, che ancora non è in vigore, non si applica per quanto riguarda l'affidamento ed è riservata una "corsia di favore" per questo tipo di partecipate; all'uopo, si applica ancora l'art. 9 L. 475/1968 e ss.mm. e ii. riportata integralmente in calce.

Art. 9

La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:

- a) in economia;
- b) a mezzo di azienda speciale;
- c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;
- d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti.

Nel caso che la sede della farmacia resasi vacante o di nuova istituzione accolga uno o più ospedali civili, il diritto alla prelazione per l'assunzione della gestione spetta rispettivamente all'amministrazione dell'unico ospedale o di quello avente il maggior numero di posti-letto.

Quando la farmacia vacante o di nuova istituzione sia unica, la prelazione prevista ai commi precedenti si esercita alternativamente al concorso previsto al precedente art. 3, tenendo presenti le prelazioni previste nei due commi precedenti per determinare l'inizio dell'alternanza.

Quando il numero delle farmacie vacanti e di nuova istituzione risulti dispari la preferenza spetta, per l'unità eccedente, al comune.

Sono escluse dalla prelazione e sono messe a concorso le farmacie il cui precedente titolare abbia il figlio o, in difetto di figli, il coniuge farmacista purchè iscritti all'albo.

CONCLUSIONI

E' vero che trattasi di un processo ancora in fieri e in itinere, soprattutto per le vicende legate alla HOLDING ASTEA in cui c'è anche ed ha il suo "peso" sotto ogni punto di vista il socio privato, oltre che per i diversi aspetti attuativi e operativi che hanno i loro tempi tecnici, ma anche per le novelle legislative di queste settimane che a breve entreranno in vigore, proprio nella materia *de qua*. Tuttavia, è altrettanto sostenibile che non sono stati assolutamente disattesi gli indirizzi di cui al piano di razionalizzazione delle partecipate, adottato dal Comune di Montelupone nel termine del 31 marzo 2015.

Il numero delle partecipate non rimarrà invariato al termine del suddetto processo. Per quanto riguarda il discorso sul numero complessivo degli Amministratori, non rileva in questa sede, perché il piano di razionalizzazione detta una direttiva che deve informare l'intervento dell'ente pubblico locale e cioè il contenimento dei costi di funzionamento delle strutture societarie, con l'obiettivo di semplificare il sistema amministrativo e renderlo più efficiente. Il Comune di Montelupone l'ha fatto e lo sta facendo, come si vede più compiutamente in questa relazione sui risultati conseguiti (e in particolare sui risparmi). A titolo esemplificativo, si richiamano gli Statuti della partecipate in questione, ad eccezione di ASTEA e COSMARI srl, che prevedono come facoltativi gli organi di controllo in ogni caso monocratici e non collegiali, così come tutti i vecchi C.D.A. sono e potranno già essere sostituiti da Amministratori unici, con limiti di "indennità" per questi ai sensi dell'art. 1 commi 718 e ss. Legge n.296/2006 e ss.mm. e dell'art. 4 D.L. n.95/2012 conv. in Legge n. 135/2012 e ss.mm. Per quanto riguarda la Gestione del S.I.I. verrà presentata, alla prossima seduta utile di C.C. e in costanza del periodo transitorio disciplinato dall'art. 172 del D.Lgs. n.152/2006, la delibera d'indirizzo, ai sensi dell'art. 149/bis del D.Lgs 152/2006 e in ottemperanza al principio di unicità della gestione per ciascun ambito ottimale, di dare avvio al processo di aggregazione del servizio idrico di ATO 3 al fine di pervenire alla costituzione di un unico soggetto gestore da realizzare, nella prima fase, mediante aggregazione dei tre soggetti attualmente affidatari (SI MARCHE S.c.r.l. - CENTRO MARCHE ACQUE S.r.l. - UNIDRA S.c.r.l.) all'interno di ATO 3, e nella seconda, mediante aggregazione dei rami idrici dei soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale ivi compresa la Società per l'Acquedotto del Nera, così come stabilito dall'Assemblea di Ambito ATO 3 con deliberazione n. 6/AAto del 30.12.2015; tale indirizzo verrà impartito anche alla propria società affidataria in house, ASTEA SpA.

Rebus sic stantibus, sono state adottate e verranno adottate, già entro il corrente anno da parte dell'Amministrazione, scelte equilibrate in grado di contemperare il principio autonomistico, costituzionalmente tutelato, con gli obiettivi di *spending review*, nel rispetto della Legge di Stabilità 2015 che ha inteso produrre un nuovo obbligo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, seppur da definire in maniera ampiamente discrezionale. Pertanto, sono stati anche se parzialmente conseguiti al momento i risparmi che derivano dall'eliminazione di partecipate anche indirette (fusioni per incorporazione e/o dismissione-proventi da alienazione di partecipazioni anche se minoritarie), che saranno

più “significativi” per le economie di scala o per sinergie derivanti dalla miglior definizione della mission delle società e anche per le economie di governance, che trovano riflessi diretti nel bilancio armonizzato 2016-18 recentemente approvato da parte del Consiglio Comunale.

TANTO SI DOVEVA non solo in termini di possibili risparmi che possono derivare all’ente con l’adozione e aggiornamento continui delle misure di razionalizzazione nel medio periodo e quindi con riflesso sul PLURIENNALE e non sul corrente BILANCIO 2016 (tenendo conto in particolare dell’art. 25 del nuovo T.U. in materia di società a partecipazione pubblica “Revisione straordinaria delle partecipazioni” che è diversa dal piano periodico), ma anche quale base di confronto per definire chiaramente le politiche future che si intendono intraprendere. In altri termini, non ci si è limitati ad analizzare gli effetti che si produrranno nel breve periodo razionalizzando le partecipate, ma si dovrà ragionare e anche in un’ottica di medio-lungo periodo per capire cosa convenga fare e su quali modelli di *governance*, utili per la comunità e per l’ente che si governa, ci si debba assestare, anche e soprattutto sugli aspetti che riguardano le novelle legislative più volte richiamate sulle nuove definizioni e tipologie della SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ed i principi per il legittimo mantenimento delle varie società da parte degli Enti locali:

- la nuova governance (rapporti tra soci pubblici, organo amministrativo e di controllo, la vigilanza, le relazioni finanziarie con il socio, la trasparenza);
- la gestione del personale;
- società in house e società miste: novità in attuazione dell’art. 18 della Legge Madia;
- il nuovo piano di razionalizzazione delle società partecipate (regime transitorio e regime ordinario);
- l’affidamento dei servizi pubblici locali di interesse economico generale (le società delle reti, le società per l’energia, in house, miste, concessioni al privato, l’attività di regolazione, le discipline nazionale e regionale degli ambiti attuali, i principi dell’unitarietà della gestione all’interno dei bacini, ecc.).

Tappa fondamentale di questi nuovi iter procedurali definiti con le novelle legislative intervenute e ancora non in vigore sarà la prima data del 31.12.2016, in cui il Comune di Montelupone procederà con la “revisione straordinaria delle partecipazioni” e la relativa ricognizione tout court con provvedimento motivato e sulla base delle novità attuative degli artt. 18 e 19 della Riforma Madia della P.A. sopra più volte ricordate.

Montelupone, li 31/03/2016

Il Sindaco
del Comune di Montelupone
f.to Dott. Rolando Pecora